# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli affari di giustizia
Direzione generale della giustizia civile

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 161-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, recante disposizioni per le vendite con modalità telematiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministero della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, pubblicato sulla G.U. 24 marzo 2015, con efficacia dall'8 aprile 2015, con il quale è stato adottato il Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, il registro è tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e ne è responsabile il Direttore generale della giustizia civile, il quale può delegare "*una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato*";

Rilevato che, a norma dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto ministeriale, sono iscritti nel registro, a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali e la domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione di uno o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere il servizio di vendita telematica;

Considerato che il responsabile del registro, prima di procedere all'iscrizione dell'istante, verifica il possesso dei requisiti secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, e 6, del medesimo decreto;

Visto il modello di domanda approvato con provvedimento del Direttore generale della giustizia civile del 20 giugno 2017;

Vista l'istanza in data 05/09/2017 (pervenuta prot. dg. DAG 12/10/2017.0190922.E) integrata il 27/10/2017 (prot. m-dg.DAG.27/10/2017.0202484.E), con la quale il dott. BRAIDO Gian Mario, nato a Roma (RM) il 14/06/1959, in qualità di legale rappresentante della società **"NOTARTEL S.P.A."**, con sede legale in Roma (RM) , cap. 00196, Via Flaminia n. 162, P.IVA n. 05364151000 pec: notartel@postacertificata.notariato.it , sito web: https://astepubbliche.notariato.it , ha chiesto l'iscrizione della predetta società al registro dei gestori della vendita telematica per il distretto/i di Corte d'Appello di L'Aquila, Potenza, Trento, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli, Salerno, Bologna, Trieste, Roma, Genova, Milano, Brescia, Ancona, , Campobasso, Torino, Bari, Lecce , Cagliari, Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina, Firenze, Perugia, Venezia, Bolzano.

Verificato che i requisiti posseduti dalla Società **"NOTARTEL S.P.A."**, risultano conformi a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 32/2015;

Verificato in particolare:

- il possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore tre milioni di euro essendo l'iscrizione richiesta per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti distretti: Roma, Milano, Napoli e Palermo;
- la specifica previsione a carico dell'assicuratore di comunicare immediatamente al responsabile la cessazione di efficacia del medesimo contratto per qualsiasi motivo;
- il possesso del manuale operativo dei servizi, in conformità con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 32/2015;
- il possesso del piano di sicurezza in conformità alle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera *c)*, del citato decreto n. 32/2015;
- il possesso del portale del gestore della vendita telematica disposti in conformità alle previsioni dell'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, del medesimo decreto n. 32/2015,

**DISPONE**

**L'iscrizione della Società "NOTARTEL S.P.A."**, con sede legale in Roma (RM) , cap. 00196, Via Flaminia n. 162, P.IVA n. 05364151000 pec: notartel@postacertificata.notariato.it , sito web: https://astepubbliche.notariato.it ha chiesto l'iscrizione della predetta società al registro dei gestori della vendita telematica per il distretto/i di Corte d'Appello di L'Aquila, Potenza, Trento, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli, Salerno, Bologna, Trieste, Roma, Genova, Milano, Brescia, Ancona, Campobasso, Torino, Bari, Lecce , Cagliari, Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina, Firenze, Perugia, Venezia, Bolzano, al numero progressivo **10** del Registro dei gestori delle vendite telematiche;

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Il legale rappresentante della società iscritta al registro dei gestori della vendita telematica è obbligato a comunicare immediatamente al responsabile, a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 32.

Roma, 09/11/2017

Il Magistrato Delegato
Adele Verde